

---

**ROSARIO D'ARRIGO**

---

## **RASSEGNE STAMPA *ON-LINE* E TUTELA DELLA CONCORRENZA**

---

**SOMMARIO:** 1. Il Caso. — 2. Questioni terminologiche. — 3. La soluzione adottata. — 4. Note conclusive.

---

### **1. IL CASO.**

---

L'ordinanza del Tribunale di Genova 3 dicembre 1997<sup>1</sup> conferma la situazione di crescente disagio del mondo dell'editoria, in particolare giornalistica, nei confronti del mezzo telematico.

Questo provvedimento, peraltro, si segnala per un maggiore approfondimento rispetto alla di poco precedente ordinanza del Tribunale di Milano 8 aprile 1997<sup>2</sup>.

In modo ancor più dettagliato, nel caso oggetto di commento, il giudice adito ha rilevato che la società convenuta aveva pubblicato e diffuso, « attraverso la rete di *Internet* e direttamente con trasmissione via *fax* a singoli utenti, una rassegna stampa riguardante le novità in materia fiscale e societaria, in particolare: ... — rendendo accessibile tale rassegna stampa in tempo reale, attraverso la rete *Internet*; ... — ponendo a disposizione (sempre attraverso rete *Internet*) una banca di dati contenente gli articoli predetti, con opportuni sistemi di ricerca », riproducendo, « selezionando e sintetizzando articoli e informazioni pubblicati sui più diffusi giornali economico-finanziari », tra i quali, per l'appunto, quello edito dalla società ricorrente. Quest'ultima, in un lungo e dettagliato ricorso introduttivo di un procedimento cautelare atipico, ha cercato (allo stato, con successo) di convincere il giudice, tra l'altro, che il mezzo tecnologico usato dalla convenuta configurasse un'attività completamente estranea al concetto di « utilizzazioni libere », consentite dalla legge, ex art. 65 e ss. l.

---

<sup>1</sup> In questa *Rivista*, 1998, p. 58 e ss.

<sup>2</sup> In questa *Rivista*, 1997, p. 573, con nota di R. CLARIZIA. Questo provvedimento era stato emesso a seguito di reclamo avverso la precedente ordinanza cautelare dello stesso Tribunale, in data 13 febbraio 1997, il quale, in quella sede, aveva ritenuto insussistente la richiesta cautelare delle ricorrenti, tra l'altro affermando « l'im-

possibilità di valutare il comportamento della convenuta alla luce dei due parametri normativi rilevanti in materia — artt. 65 e 101 l. dir. aut. — ». Il che evidenzia e conferma le difficoltà di valutazione di tali fattispecie, alla luce della « datata » — secondo la letterale espressione dei giudici milanesi — normativa esistente.

dir. aut., ritenendo la riproduzione, mediante l'elaboratore, di un'opera dell'ingegno, un atto riservato in via esclusiva all'autore dell'opera stessa<sup>3</sup>.

In ogni caso, poi, secondo l'impostazione della società ricorrente, la riproduzione effettuata doveva considerarsi illecita, ai sensi dell'art. 101 l. dir. aut., in tema di concorrenza sleale c.d. giornalistica<sup>4</sup>.

La convenuta, per parte sua, non ha in alcun modo negato la propria attività, ma ha cercato di ridimensionarne la rilevanza, da un lato giungendo ad affermare (in sede di comparsa di costituzione nella procedura d'urgenza) che « la pubblicazione [non in generale, ma, presumibilmente, quella da essa effettuata] si sostanzia in un incentivo alla lettura di quotidiani », e, dall'altro ricordando l'irrilevanza ai fini della decisione (per legge, ma non, ovviamente, di fatto) dei numerosi richiami dottrinari effettuati da controparte. Il che testimonia la difficoltà della ricorrente nel ricostruire una fattispecie particolarmente evoluta sotto il profilo tecnologico con strumenti normativi risalenti, ma anche i problemi della convenuta a difendere efficacemente la propria posizione in assenza di un qualsiasi supporto di legge.

Il Tribunale, in sede cautelare, ha giudicato illecita l'attività della società convenuta, in particolare sotto il profilo concorrenziale, di cui all'art. 101 l. dir. aut., e solo fuggevolmente in riferimento all'art. 65 l. dir. aut..

## 2. QUESTIONI TERMINOLOGICHE.

Nell'analisi della fattispecie emergono anzitutto gravi problemi terminologici. In primo luogo, si rende necessario chiarire il contenuto attribuibile al termine « riproduzione », in relazione alla riproducibilità di opere dell'ingegno in generale, e di articoli giornalistici in particolare, tramite il mezzo telematico. Il che, in buona sostanza, comporta una evoluzione (o un ritorno al passato, secondo un Autore<sup>5</sup>) del concetto, dovuta alla mancanza di fisicità/corporeità della copia. In proposito, la più recente dottrina ha tuttavia osservato che la disciplina delle utilizzazioni libere (di cui agli artt. 65 e ss. l. dir. aut.) è stata messa in crisi dalla attuale combinazione fra riproduzione digitale e trasmissione attraverso le reti di telecomunicazione, che ha scardinato i vincoli impliciti presupposti dalla vicenda normativa, a partire da quello — ritenuto (a torto o a ragione) basilare — relativo alla materialità e permanenza delle copie libere<sup>6</sup>. Peral-

<sup>3</sup> Sulla scia di G. GALTIERI, *Note in tema di informatica e diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1975, p. 510.

<sup>4</sup> Appare orientamento ormai consolidato quello per cui esiste un rapporto di specialità tra l'art. 2598 cod. civ. e l'art. 101 l. dir. aut.. In giurisprudenza, da ultimo in modo particolarmente chiaro, Cass., sez. I, 10 maggio 1993, n. 5346, in *Dir. aut.*, 1994, p. 70, con nota di M. FABIANI. In dottrina, per tutti, M. CARTELLA, *La riproduzione di articoli, notizie e informazioni*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, parte I, p.

319 e ss., nonché la bibliografia ivi richiamata.

<sup>5</sup> R. CLARIZIA, *op. cit.*, p. 576.

<sup>6</sup> C. RICOLFI, *Internet e libere utilizzazioni*, in *AIDA*, Milano, 1996, p. 115. L'Autore fa altresì rilevare (p. 117) che la convergenza fra informatica e telecomunicazioni è stata prontamente recepita in ordine alle facoltà che competono al titolare di un'opera dell'ingegno (e di un diritto connesso), ma non su quello delle utilizzazioni libere, il che ha evidentemente suscitato i contrasti che hanno dato l'occasione

tro, è evidente che la forma normale di riproduzione delle comunicazioni telematiche è la loro memorizzazione su supporti informatici (fissi o mobili), secondo tecniche in cui la riproduzione di tipo cartaceo si colloca, in via meramente eventuale, al termine del procedimento di comunicazione<sup>7</sup>. Ed è quindi altrettanto chiaro che la circostanza per cui il termine sia stato interpretato in modo pressoché costante sul presupposto dell'esistenza di un supporto materiale di dette copie, e, in quanto tale, immediatamente percepibile, non pare ragione sufficiente a restringere l'ambito dei significati del termine in esame. Pare essere questa l'idea sottesa al ragionamento portato avanti (in un'ottica, peraltro, prevalentemente di tipo concorrenziale) anche dal giudice genovese. Egli, infatti, afferma che « non si tratta ... della semplice trasformazione del mezzo al quale l'opera è affidata », mentre ciò che rileva consiste nella circostanza per cui « l'accesso ai dati attraverso la rete *Internet* ... è istantaneo ..., senza alcun apprezzabile lasso di tempo fra il momento in cui la notizia viene inserita nel sito ... ed il momento in cui l'utente ha la possibilità di accedervi, e prescinde totalmente dalla dimensione spazio ». Emerge, quindi, l'irrelevanza di un concetto di riproduzione ancorato alla ripetizione della forma e della sostanza dell'opera, potendosi, invece, ritenere importante l'idoneità a rappresentare esternamente, seppure in diversa forma (non necessariamente caratterizzata dalla presenza di un supporto materiale e/o cartaceo), la stessa « idea »<sup>8</sup>. Al che, in definitiva, consegue la rilevanza non del mezzo informatico in sé, ma del suo sfruttamento per via telematica.

In secondo luogo, è opportuno valutare il contenuto dell'espressione « rassegna stampa ». Anche in questo caso, la nozione sottesa al ragionamento del giudice è funzionale ad inibire l'attività telematica della convenuta, in relazione ai parametri della correttezza professionale. Diversamente dal procedimento ermeneutico seguito per la nozione di riproduzione, in questo la decisione pare essere rimasta legata ad una definizione « legale » del fenomeno in quanto (si legge nel provvedimento) « mettere in una rassegna stampa [telematica] ... equivale in sostanza ad offrire al pubblico ... una sintesi degli articoli pubblicati sul giornale « Italia Oggi » edito dalla ricorrente », anche perché « spesso agli utenti della rete sono offerte non notizie dirette, ma bensì « notizie di notizie », le quali non presentano i requisiti della completezza e non sono idonee a comunicare la tipica informazione contenuta nella notizia principale ». Il che pare porsi in linea con la nozione ricavabile dall'art. 10, comma 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche<sup>9</sup>, che intende la rassegna stampa quale raccolta di citazioni tratte da articoli giornalistici, e non la loro riproduzione integrale<sup>10</sup>.

ai provvedimenti del Tribunale di Milano 8 aprile 1997 e del Tribunale di Genova 3 dicembre 1997, che qui si commenta.

<sup>7</sup> V. ZENO ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in questa Rivista, 1998, p. 19.

<sup>8</sup> R. CLARIZIA, *op. cit.*, p. 576.

<sup>9</sup> Resa esecutiva in Italia con legge 20 giugno 1978, n. 399, in *G.U.*, Suppl. Ord., 2 agosto 1978, n. 214. La norma indicata

appare così formulata: « Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo ».

<sup>10</sup> Come è stato acutamente osservato (da R. CLARIZIA, *op. cit.*, p. 579), peraltro, le rassegne stampa si presentano normal-

### 3. LA SOLUZIONE ADOTTATA.

Come accennato, il Tribunale di Genova ha fondato la propria decisione ragionando prevalentemente in termini di concorrenza, che diventa sleale al momento in cui integri la fattispecie di cui agli artt. 2598 cod. civ. o 101 l. dir. aut.

Il punto di partenza è costituito dall'attività delle agenzie di stampa che, per parte loro, mantengono una costosa organizzazione destinata alla ricerca di notizie, fornite ai giornali su abbonamento. Se si consentisse a chiunque di riprodurre liberamente le notizie ed informazioni, le agenzie di stampa per prime non potrebbero più operare in regime di economicità, perché i giornali avrebbero minore interesse ad abbonarsi o a mantenere l'abbonamento<sup>11</sup>. Considerazione assolutamente inconfutabile ove si tenga presente la rilevanza, quale « merce » posta in commercio, delle notizie e/o informazioni<sup>12</sup>.

Su questa base si deve inserire il lavoro di elaborazione dell'informazione in tal modo ottenuta, attraverso l'attività professionale di giornalisti<sup>13</sup>, ed infine l'operazione di stampa e distribuzione del giornale, quale concreta ed indispensabile fase che pone a disposizione del pubblico l'articolo stesso.

Questa ricostruzione è in linea con la comune nozione di concorrenza i cui elementi essenziali sono, appunto, l'esistenza di una pluralità di operatori economici e l'identità del mercato sul quale gli operatori economici stessi esercitano la loro attività. Questo secondo fattore, a sua volta, si delimita attraverso tre determinanti: un bene (sia identico sia succedaneo — l'importanza di questa distinzione emergerà nel prosieguo del presente commento —), uno spazio (concetto da integrarsi caso per caso, al fine della identificazione del c.d. mercato rilevante), e un tempo. Tre dimensioni che stanno, l'una rispetto alle altre, com'è intuitivo, in reciproco rapporto di collegamento<sup>14</sup>.

Le moderne tecnologie in generale, ed il mezzo *Internet* in particolare, che permette di superare le coordinate spazio-temporali prima evidenziate, se da un lato facilitano la diffusione delle opere dell'ingegno, costituiscono dall'altro una seria minaccia per l'industria culturale, poiché consentono utilizzazioni abusive ed incontrollate di dati informativi e di

---

mente come una mera raccolta di articoli, pubblicati su vari quotidiani e riviste, selezionati per materia, senza alcun personale apporto originale ed innovativo da parte di colui che le confeziona.

<sup>11</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 329; oltre a M. LIBERTINI, *Raccolte di dati e concorrenza sleale*, in *AIDA*, 1997, I, p. 211.

<sup>12</sup> V. MENESINI, *Il problema giuridico dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1983, p. 442.

<sup>13</sup> Si tratta di attività che ha lo scopo di ottenere una forma espressiva cui possa attribuirsi la caratteristica della c.d. « creatività informativa », necessaria affinché l'opera giornalistica possa rite-

nersi protetta ai sensi della legislazione sul diritto d'autore, ex art. 1 l. dir. aut.. Tale nota distintiva è da considerarsi presente in qualsiasi contributo che non consti di un semplice notiziario, in quanto la mera selezione delle notizie da pubblicare non riveste carattere creativo. F. SAJA, *Giornalisti e diritto d'autore*, in questa *Rivista*, 1988, p. 670, oltre a A. MOLLE, *Legge sul diritto d'autore e opera giornalistica*, in questa *Rivista*, 1989, p. 490.

<sup>14</sup> P. G. JEAGER, *I soggetti della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, parte I, pp. 169 e ss.

opere nella loro già esistente realizzazione grafica, interpretativa od esecutiva<sup>15</sup>.

Situazione che, pertanto, è stata ritenuta meritevole di inibitoria, sulla base dell'art. 101 l. dir. aut., in quanto contraria agli usi onesti in materia giornalistica (nozione piuttosto vaga, ma suscettibile di una qualche forma di evoluzione e/o modificazione, quantomeno nel medio-lungo periodo, avendosi come parametro di valutazione l'osservanza delle regole di deontologia professionale nello specifico settore dell'attività giornalistica<sup>16</sup>), in particolare sottolineandosi il carattere di parassitismo economico, legato alla attività di riproduzione sistematica di informazioni e/o notizie.

Quindi, in questo caso, le condizioni per l'individuazione dell'illecito non sono state quelle che ricorrono per le opere oggetto del diritto d'autore (ovvero, il carattere creativo dell'opera), bensì quelle proprie della concorrenza sleale: impiego di mezzi contrari alla correttezza professionale ed esistenza di un rapporto di concorrenza tra imprenditori, in contrasto nello stesso contesto di mercato.

Ciò che è stato ritenuto di preminente importanza, nell'ottica considerata, appare il « valore aggiunto » proprio dell'attività della convenuta (e da questa enfatizzato nelle inserzioni pubblicitarie che reclamizzavano il proprio prodotto): il risparmio di tempo. Il giudice del procedimento cautelare ha evidenziato acutamente l'importanza di avere a disposizione in tempo pressoché reale, con maggiore comodità di lettura ed in modo sostanzialmente gratuito<sup>17</sup>, sintesi (anche se, in generale, come accennato, non di meri *abstracts* sarebbe corretto parlare) di articoli pubblicati sul giornale edito dalla ricorrente.

Inoltre, coerentemente con i canoni della concorrenza c.d. parassitaria, è stata valutata professionalmente scorretta la circostanza per cui questi articoli (o loro estratti) non siano stati ripresi saltuariamente<sup>18</sup>, ma in maniera sistematica ed in modo da fornire all'utente una notizia completa in tutti i suoi elementi, ditalchè si rendeva superfluo per l'utente stesso acquistare il giornale, in quanto il prodotto fornito, pur intrinsecamente diverso (come chiaramente è nella specie) appare « succedaneo » o « affine », in relazione non tanto alle caratteristiche merceologiche di essi, ma in base ai « bisogni » (di informazioni, notizie, commenti di esperti e/o personaggi autorevoli) che i beni stessi sono destinati a soddisfare<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> M. FABIANI, *La globalizzazione dell'informazione e la tutela delle produzioni intellettuali*, in *Dir. aut.*, 1995, p. 477; oltre a M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 321. Si veda, inoltre, TORRANI - PARISE, *Internet e diritto*, Milano, 1997, p. 49 e ss., che ricordano (p. 50) essere state individuate sei caratteristiche dell'opera digitale in grado di compromettere le tradizionali categorie del diritto d'autore: 1) la facilità di riproduzione; 2) la facilità di trasmissione e la connessa possibilità di uso plurimo contestuale; 3) la manipolabilità; 4) la facilità di combinare, integrare, sovrapporre opere appartenenti a tipologie differenti; 5) la possibilità di raccogliere su di un unico supporto una grande quantità di dati; 6)

la possibilità di cercare, ma anche di leggere i testi seguendo percorsi e logiche ignoti al testo a stampa (c.d. ipertesti).

<sup>16</sup> M. FABIANI, *Sui limiti di protezione delle notizie e informazioni di stampa*, nota a Cass., sez. I, 10 maggio 1993 n. 5346, in *Dir. aut.*, 1994, p. 77.

<sup>17</sup> Come confermato, in visione prospettica a breve scadenza, da P. CONTI, *Internet gratis non più un sogno*, in *La Repubblica, Supplemento Affari e Finanza*, 6 luglio 1998, p. 21.

<sup>18</sup> Infatti, solo la episodica riproduzione di articoli non riservati è ritenuta lecita, in base al disposto dell'art. 65 l. dir. aut. M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 335.

<sup>19</sup> P. G. JEAGER, *op. cit.*, p. 233.

Questa situazione di « perfetta sovrapponibilità, per qualità e quantità, del contenuto dell'informazione » ha comportato una patente violazione dei principi di correttezza professionale e, di conseguenza (aspetto più rilevante dal punto di vista concorrenziale-imprenditoriale), uno sviamento di clientela, rappresentata da quel pubblico di lettori che, logicamente, trovano più conveniente consultare in rete (a costo zero) le informazioni fornite (a pagamento) dal quotidiano Italia Oggi.

Sul punto, il giudice ha altresì ritenuto l'irrilevanza del profitto strettamente economico immediato, collegato allo sviamento di clientela. Come giustamente rilevato, il vantaggio può consistere in qualcosa di diverso dal mero ricavo monetario, in ambito telematico « nella notorietà che un « sito » nella rete acquista in certi ambienti (nella specie, economico-finanziari), notorietà che è, questa sì, valutabile economicamente in quanto utilizzabile in varie forme ». Sulla base di questo ragionamento, infine, il provvedimento giunge a ritenere illecita la costituzione di una banca dati, formata dalle pubblicazioni effettuate nei giorni precedenti dalla convenuta, raccogliendo, catalogando e/o permettendo il reperimento di materiale esso stesso frutto di attività illecita di sistematica / parassitaria riproduzione di articoli, notizie, informazioni tratte dal quotidiano edito dalla ricorrente.

#### 4. NOTE CONCLUSIVE.

Pur nella validità dell'impostazione di fondo, che dà conto della sensibilità del giudicante in relazione alla fattispecie tecnologicamente avanzata sottoposta alla sua attenzione, il provvedimento in epigrafe richiede talune precisazioni.

Il ragionamento effettuato dal Tribunale di Genova può essere così sintetizzato:

1) gli articoli giornalistici muniti di riserva di riproduzione<sup>20</sup> non possono essere riprodotti da terzi senza il consenso dell'editore;

2) gli articoli giornalistici non muniti di riserva di riproduzione, in astratto rientranti nell'ambito delle utilizzazioni libere, di cui agli artt. 65 e ss. l. dir. aut. (e con le limitazioni ivi previste), sono in ogni caso tutelati in base alle regole generali di disciplina della concorrenza tra imprese di cui all'art. 2598 cod. civ., in particolare, nella parte in cui (al n. 3) qualifica come atto di concorrenza sleale l'avvalersi, direttamente o indirettamente, di mezzi non conformi alla correttezza professionale ed idonei a danneggiare l'altrui azienda;

3) infine, l'art. 101 l. dir. aut. specifica il generale principio della correttezza professionale, di cui all'art. 2598 cod. civ., nell'ambito giornalistico, in relazione all'indebita riproduzione di informazioni e notizie, effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica.

---

<sup>20</sup> La dichiarazione di riserva, ex art. 7 R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole « riproduzione riservata » o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo, con la precisazione che non è sufficiente una riserva generica espressa al-

Emerge pertanto, pur non esplicitamente, la differenza esistente tra la nozione di notizia ed informazione, da una parte, e quella di articolo, dall'altra.

Il termine notizia, come l'equipollente informazione, pone in rilievo l'atto di portare a conoscenza del pubblico quello che ignorava, perché l'avvenimento non era ancora accaduto, o perché era ignoto; quindi la notizia/informazione ha un contenuto cognitivo su un fatto (nuovo). L'articolo, invece, che è uno degli scritti di cui si compone il giornale, non è né una notizia (anche se questa costituisce la base sulla quale l'articolo stesso viene costruito) né un'informazione, bensì è un mezzo che conduce anche, ma non solo, ad informare. Dunque le informazioni e le notizie non possono essere oggetto di diritto d'autore, in quanto in esse non si rintracciano né attività creativa, né elaborazione espressiva originale necessaria ai fini della tutela dell'opera dell'ingegno<sup>21</sup>.

Tuttavia, il riferimento all'art. 2598 cod. civ. non pare di particolare rilevanza ai fini della soluzione del caso di specie se, come affermato dal giudice del procedimento d'urgenza, la società ricorrente aveva riservato la riproduzione degli articoli a se stessa. Circostanza, peraltro, non facilmente evincibile dal testo del ricorso introduttivo del procedimento cautelare atipico, ma lampante dall'analisi dei documenti probatori allegati (buona parte degli articoli prodotti presentavano infatti l'indicazione « riproduzione riservata »).

Di rado quotidiani e riviste muniscono i loro articoli di riserva di riproduzione, ma se nel caso odierno tale riserva di riproduzione era stata dichiarata nei modi previsti, questa circostanza pareva ragione sufficiente a dichiarare l'illiceità del comportamento della convenuta. Questo perché il legislatore dà per supposto che, se la riserva non viene esercitata, la riproduzione non interferisca con gli ulteriori interessi economici dell'editore del giornale<sup>22</sup>. Tuttavia, se è vero che articoli da un lato ed informazioni/notizie dall'altro sono ontologicamente diversi, non pare corretto configurare una qualsiasi relazione tra art. 65 l. dir. aut. (articoli riservati), da una parte, art. 2598 cod. civ. (articoli non riservati) ed art. 101 l. dir. aut. (informazioni / notizie) dall'altra. La *ratio* dell'art. 65 l. dir. aut. è, infatti, diversa rispetto a quella dell'art. 2598 cod. civ. e dell'art. 101 l. dir. aut., atteso che la prima norma tutela precipuamente l'esigenza del pubblico interesse alla circolazione delle conoscenze, mentre le altre due norme richiamate sono funzionali a proteggere un interesse economico privato<sup>23</sup>. Perciò, non pare sussistere materia per l'applicazione della disciplina della concorrenza parasitaria, in tema di sistematica riproduzione di articoli non riservati di quotidiani, pur con le dovute precisazioni, da effettuarsi e valutarsi caso per caso. È infatti evidente la riutilizzabilità dell'articolo in altre e diverse pubblicazioni dello stesso o di altri editori, in particolare riguardo articoli attinenti alla materia fiscale, quali quelli *de quo*, che si-

l'inizio o alla fine del giornale. A. MOLLE, *op. cit.*, p. 492.

<sup>21</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, pp. 325-327.

<sup>22</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 333.

<sup>23</sup> In particolare, per quel che concerne

l'art. 101 l. dir. aut., la sua prima parte regola il profilo concorrenziale dei rapporti tra agenzie di informazioni, mentre la seconda disciplina i rapporti di tipo concorrenziale tra giornali. M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 330.

curamente conservano (previa una valutazione selettiva, atta ad individuare il materiale resistente all'usura della divulgazione e del tempo) la loro idoneità ad essere ripubblicati, anche per estratto, in modo organico, in una raccolta monografica<sup>24</sup>.

Come osservato dal Tribunale di Milano nell'ordinanza 8 aprile 1997, appartiene ormai all'attività usuale delle società editrici di pubblicazioni (quotidiane e) periodiche l'offerta di archivi e banche dati derivate dalle proprie opere e, sotto questo profilo, che riguarda la potenziale espansione dell'attività delle case editrici, l'attività di riproduzione da parte di altri soggetti di opere dell'ingegno, mediante la loro messa a disposizione *on-line* (sicuramente favorita dalle metodologie di catalogazione e ricerca dell'era informatica), si pone in una posizione di concorrenza diretta. Pertanto, sarebbe stato quantomeno opportuno che il riferimento all'art. 2598 cod. civ. non rimanesse fine a se stesso, ma fosse strettamente collegato con la possibilità/volontà concreta ed oggettiva, peraltro non esplicitata dalla ricorrente, di riutilizzare i propri articoli in forma di banca dati<sup>25</sup>. In diversa ipotesi si prospetta il rischio di inibire ingiustamente l'attività di impresa di taluni soggetti, ed in particolare, di frenare il progresso delle banche dati<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 338.

<sup>25</sup> Anche in questo caso, tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la *ratio* dell'art. 65 l. dir. aut., ovvero agevolare la diffusione della pubblica informazione di attualità, non concerna la funzione di archiviazione e di consultazione delle informazioni, che è tipicamente assolta dalle banche dati. Pertanto, è in ogni caso da escludere che per giustificare l'inclusione non autorizzata degli articoli, anche non riservati, di un giornale in una banca dati possa essere invocata la disposizione dell'art. 65 l. dir. aut.. C. GALLI, *Banche dati e giornali*, in AIDA, 1997, I, p. 33.

<sup>26</sup> Come già avvenuto al tempo del celebre caso *Le Monde - Microfor*, in *Foro it.*, 1987, IV, 358, con nota di R. PARDOLESI (anche con riferimento al parallelo caso statunitense *West Publishing Co. v. MDC, Inc.* — per l'ulteriore emblematica fattispecie *Feist Publication, Inc. v. Rural Telephone Service Company, Inc.*, si veda questa *Rivista*, 1992, p. 111 e ss., con nota di A. ZOPPINI, *Itinerari americani ed europei nella tutela delle compilazioni: dagli annuari alle banche dati*), *Banche dati al guado*: questo Autore ricorda come le banche dati «hanno spesso bisogno, per raccomandarsi come servizio davvero utile, di allentare le maglie troppo strette dell'altrui *copyright*» e, in senso analogo M. CHIAROLLA, *Diritto d'autore: la prima volta delle banche dati in Italia*, in *Foro it.*, 1990, I, 2674 e ss., che afferma che la banca dati «si mostra insofferente ai vincoli ...

che la legge sul diritto d'autore pone a protezione delle opere dell'ingegno (normalmente giornali)». Questo si verifica in quanto la legge sul diritto d'autore non è stata concepita (anche in ordinamenti diversi dal nostro, per il che si veda J. P. TRAILLE, *Création et diffusion des œuvres sur Internet*, in E. MONTERO, a cura di, *Internet face au droit, Namour*, 1997, p. 187) per la produzione e creazione di prodotti che facciano una utilizzazione massiva di elementi protetti e preesistenti, come spesso accade nel campo delle opere multimediali. Si veda, altresì, L. SARAZANI, *Banche di dati: problemi di controllo e di tutela dei diritti degli autori*, in *Dir. aut.*, 1982, p. 267. In proposito, si può fare attualmente riferimento alla recente Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (in *G.U.C.E.*, n. L 77 del 27 marzo 1996), per la cui attuazione è stata conferita delega al Governo dall'art. 43 della legge 24 aprile 1998, n. 128, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997, (in *G.U.* 7 maggio 1998, n. 104, S.O.). I criteri di delega per l'attuazione della direttiva (che doveva essere recepita nel nostro ordinamento entro l'1 gennaio 1998) sono stati, tuttavia, configurati in modo inesatto rispetto alle intenzioni dei redattori del provvedimento comunitario. L'art. 43 della Legge comunitaria 1995-1997 ha infatti erroneamente mescolato nozioni riguar-



Infine, è stato omesso qualsiasi riferimento, per quanto utile nella decisione della fattispecie in esame, all'art. 70 l. dir. aut., in tema di utilizzazioni libere, mediante riassunti, citazioni o riproduzione di brani o parti di opera<sup>27</sup>, nonostante la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo ex art. 700 cod. proc. civ., avesse esplicitamente affermato (distinguendo in tal modo l'odierna fattispecie dalle ipotesi comuni, cui in precedenza si è fatto cenno, nelle quali le rassegne stampa non presentano alcun significativo apporto creativo, ma costituiscono una mera raccolta di vari articoli tratti da più giornali e/o riviste) che « i vari pezzi giornalistici non vengono peraltro riprodotti, in tutto o in parte, ma riassunti, ancorché estesamente ».

Il riassunto, la citazione e simili, infatti, sono leciti:

- 1) se si inseriscono in un'opera autonoma;
- 2) se, inseriti in un'opera autonoma, l'utilizzazione per riassunto, o citazione, dell'opera altrui avviene per scopi di critica, di discussione e di insegnamento (sicché, in ultima analisi, l'opera, oltretutto autonoma, deve avere anche tali apprezzabili finalità);
- 3) se il riassunto, la citazione sono contenuti nei limiti dettati dalle finalità di critica, di discussione e di insegnamento (ovvero, sussista un rapporto di proporzionalità tra riassunto, o lunghezza dello stesso, e commento — didattico o critico — ed estensione del medesimo);

danti il diritto, definito *sui generis*, che costituisce l'elemento innovativo della direttiva, ed il regime delle deroghe al diritto d'autore. V. MELI, *Le « utilizzazioni libere » nella direttiva 96/9/CE sulla protezione giuridica delle banche dati*, in AIDA, 1997, I, pp. 87-88. La direttiva *de quo* pare invece muoversi in una prospettiva in cui la struttura del sistema di tutela pone a fianco del diritto d'autore (con pari dignità e non con funzione meramente ancillare) una tecnica, definita appunto diritto *sui generis*, che potrebbe dirsi anticoncorrenziale in senso lato. In tal modo è stato disegnato un sistema di protezione che risulta dal concorso di due protezioni indipendenti e cumulabili, costituite dal diritto d'autore nella misura in cui il materiale, per la sua scelta e disposizione, sia una creazione dell'ingegno riconducibile al novero delle opere protette dal *copyright*, e dal nuovo diritto *sui generis*, che riguarda non più la forma di espressione del *database* ma il suo contenuto, facendo divieto di estrazione e/o reimpiego non autorizzato del contenuto della banca dati. G. FLORIDIA, *Le banche dati come oggetto di diritto*, Università Cattolica, Milano, 1997, p. 4. La logica remuneratoria della direttiva (che ha suscitato timori di « iperprotezione » delle banche dati; M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 225) rende irrilevante il requisito dell'originalità della creazione intellettuale, di modo che non sarà più possibile ne-

gare protezione all'ulteriore creatore indipendente, cioè a colui che consegua autonomamente un risultato che non potrà dirsi « nuovo », ma autonomamente realizzato. In sostanza, ciò che si intende tutelare, senza peraltro pregiudicare il ricorso alle tecniche domestiche di tipo concorrenziale, non è il contenuto della banca dati come tale, ma il contenuto in quanto realizzazione di un investimento che chiede di essere remunerato. Una tutela, quella concorrenziale, che appare preferibile, perché consente di evitare gli irrigidimenti che il diritto d'autore determina, e di guardare alla sostanza dei conflitti tra imprenditori. A. ZOPPINI, *Normativa comunitaria - Tutela delle banche dati*, nota a Direttiva 96/9/CE, in questa Rivista, 1996, pp. 490 e ss., e per i suoi prodromi, Id., *Privativa sulle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati*, in questa Rivista, 1993, pp. 895 e ss.

<sup>27</sup> Le perplessità che inizialmente non avevano consentito di ricomprendere l'opera giornalistica tra quelle protette dalla legge 633/1941 e che muovevano dalla considerazione che, nell'elencazione delle opere protette fornita dall'art. 2 l. dir. aut., non era stata prevista l'opera giornalistica, sono state superate, riconoscendo la mera portata esplicativa di questa norma, rispetto a quella di contenuto più generale ed onnicomprensiva stabilita nell'art. 1 l. dir. aut. A. MOLLE, *op. cit.*, p. 490.

4) se il riassunto, la citazione, non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera (altrui)<sup>28</sup>.

Pare di poter dire che l'attività della convenuta soddisfacesse, sotto questo profilo, solo il primo dei punti delineati mentre, in particolare, contrastava con quello *sub* 4. Il riassunto, oltre alle altre caratteristiche, per essere lecito, non deve essere idoneo a sottrarre all'autore quelle probabilità di guadagno che egli trae o che può trarre dalle diverse forme di utilizzazione economica dell'opera, ivi compresa quella per compendio. Sul punto, infatti, la *ratio* della norma è quella di evitare, anche quando il riassunto o le citazioni siano fatte per gli scopi previsti dall'art. 70 l. dir. aut., che queste divengano un succedaneo dell'opera o delle sue utilizzazioni derivate, incidendo così sulla sua vita economica, nel senso che il pubblico, leggendo un riassunto o citazioni, particolarmente estesi e particolareggiati, possa poi fare a meno di acquistare l'opera originale, o le sue utilizzazioni derivate<sup>29</sup>.

In prospettiva sul medio-lungo periodo, nell'ipotesi (non così remota) in cui anche i giornali quotidiani dovessero diventare integralmente multimediali (con eliminazione del supporto cartaceo), problematiche quali quelle che hanno dato origine al provvedimento del Tribunale di Genova (ed, in precedenza, di quello di Milano) verranno probabilmente superate mediante le tecniche di *e-commerce*, in quanto l'estrazione di articoli e/o informazioni / notizie contenute nel sito (non solo per finalità di fruizione personale, ma anche allo scopo di creare una banca dati tutelabile sulla base del diritto *sui generis*, introdotto dalla direttiva 96/9/CE cit., nella misura in cui l'organizzazione del *database* riveli un investimento suscettibile come tale di remunerazione attraverso il diritto esclusivo di utilizzazione<sup>30</sup>) avverrà attraverso micropagamenti, destinati automaticamente ad ognuna delle loro fonti<sup>31</sup>.

Fino ad allora, comunque, per quanto la normativa in tema di diritto d'autore sia risalente, le precisazioni effettuate dalla giurisprudenza (funzionali ad estendere i mezzi di riproduzione anche oltre quelli prevedibili all'epoca dell'emanazione della legge 633/1941, in modo da non escludere la forma tecnologicamente più avanzata, ma sostanzialmente equivalente) paiono sufficienti a far fronte alla proliferazione di siti specializzati sulla rete *Internet*<sup>32</sup>, tenendo comunque sempre presente l'importante forma di tutela fornita agli editori di testate giornalistiche dalla facoltà di riservare la riproduzione degli articoli che compaiono sulle proprie pubblicazioni.

<sup>28</sup> M. CARTELLA, *Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, I, p. 407. Per le difficoltà di coordinamento fra l'art. 70 l. dir. aut. e l'art. 6 della direttiva 96/9/CE, si veda V. MELI, *op. cit.*, pp. 99-100.

<sup>29</sup> M. CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 412; come, di recente, confermato da Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089, in *Leggi d'Italia su CD-ROM*, in riferimento all'art. 70 l. dir. aut., De Agostini Giuridica, Novara, 1998.

<sup>30</sup> G. FLORIDIA, *op. cit.*, p. 5. Non pare potersi avere una tutela del *copyright* allorché i singoli contributi siano ancora

percepiti ed apprezzati dagli utenti della banca dati come parti dell'originaria opera collettiva e non come elementi di una raccolta diversa ed autonoma. C. GALLI, *op. cit.*, p. 38.

<sup>31</sup> Valutazione in linea con quanto espresso da S. ROMANO, *Considerazioni su una audizione in tema di diritto d'autore nella società dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1996, pp. 211 e ss.

<sup>32</sup> Secondo l'orientamento che attualmente sembra prevalere non solo a livello nazionale ma anche a livello comunitario — come visto — ed internazionale. TORRANI - PARISE, *op. cit.*, p. 50.